



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Roberto **ANGIONI** Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **31992** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto
nei confronti di:

REINA ANTONINO (c.f. RNENNN63H01E473I), nato a Latisana (UD), il
01.06.1963, residente a San Bonifacio (VR), via Fiume n. 28/p, rappresentato
e difeso, dagli avv.ti Stefano Sartorato (c.f. SRTSFN66C19F241T, pec:
stefano.sartorato@brescia.pecavvocati.it) e Alessandro Asaro (c.f.
SRALSN69L30B157R, pec: alessandro.asaro@brescia.pecavvocati.it),
presso il cui studio in Brescia, Via Moretto n. 31, ha eletto domicilio;

Visto l'atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa
Sezione Giurisdizionale in data 12 marzo 2024;

Vista la memoria di costituzione in giudizio depositata presso la Segreteria di

	questa Sezione Giurisdizionale in data 19 giugno 2024 dagli Avv.ti Stefano	
	Sartorato e Alessandro Asaro nell'interesse del convenuto REINA	
	ANTONINO;	
	Esaminati gli atti e documenti di causa;	
	Uditi , nella pubblica udienza del 10 luglio 2024 il giudice relatore, Cons.	
	Roberto Angioni, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto	
	Procuratore Generale dott. Massimiliano Sutto e l'Avv. Stefano Sartorato	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione del 12 marzo 2024, la Procura erariale conveniva in	
	giudizio il Luogotenente della Guardia di Finanza REINA ANTONINO,	
	all'epoca dei fatti in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di	
	Soave (VR), per vederlo condannare al risarcimento del danno in favore del	
	Corpo della Guardia di Finanza della somma complessiva di euro 29.466,92	
	in conseguenza di fatti di assenteismo fraudolento verificatisi tra il 21 maggio	
	ed il 28 agosto 2018, come meglio specificato nell'atto introduttivo del	
	giudizio.	
	II. Deduceva in particolare la Procura regionale che da accertamenti compiuti	
	nel corso di indagini penali - tramessi dalla Procura militare della Repubblica	
	presso il Tribunale Militare di Verona ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p. e	
	che già avevano condotto all'apertura di parallelo procedimento penale - era	
	emerso che il convenuto nel suddetto periodo si era illecitamente e	
	arbitrariamente sottratto dal servizio per 87 giorni, in modo discontinuo, sulla	
	scorta di quattro certificati medici falsi - rispettivamente, per 12 giorni	
	(certificato del 21 maggio 2018), per 19 giorni (certificato dell'11 giugno	
	2018), per 26 giorni (certificato del 2 luglio 2018) e per 30 giorni (certificato	
	2	

	del 30 luglio 2018) - così determinando all'Amministrazione un danno	
	patrimoniale di euro 9.466,92 , pari alla retribuzione ingiustificatamente	
	percepita, ed un danno all'immagine quantificabile in via equitativa in euro	
	20.000,00.	
	Nel dettaglio, secondo l'impostazione accusatoria, era emerso un collaudato	
	sistema truffaldino attraverso il quale il convenuto, in concorso con un medico	
	compiacente (dott. Alfio Lanzafame), anch'egli coinvolto nelle indagini	
	penali per numerose fattispecie di reato, otteneva false certificazioni attraverso	
	l'uso del timbro e dei formulari appartenenti ad altro sanitario (dott.	
	Alessandro Piacentini), con il quale il primo medico condivideva	
	l'ambulatorio.	
	Tuttavia, sia le intercettazioni ambientali sia le dichiarazioni rese dal dott.	
	Piacentini nel corso delle indagini penali acquisite al fascicolo istruttorio,	
	davano conto della falsità delle certificazioni mediche come anche aveva	
	argomentato l'ordinanza di custodia cautelare assunta dal GIP di Verona il	
	6.8.2018 che aveva disposto a carico dell'odierno convenuto la misura degli	
	arresti domiciliari.	
	A parere della Procura, le deduzioni difensive presentate dal convenuto a	
	fronte delle contestazioni preliminari formulate con la notifica di rituale invito	
	a fornire deduzioni non consentivano di superare l'addebito di responsabilità.	
	Richiamate dunque le speciali previsioni dell'art. 55 quinquies del D.lgs.	
	n.165/2001 ed i relativi principi interpretativi evolutisi nella giurisprudenza	
	contabile in ordine alla configurazione del danno all'immagine nell'ipotesi	
	dell'assenteismo fraudolento, veniva evidenziata l'antigiuridicità della	
	condotta tenuta dal convenuto REINA ANTONINO, che prescindeva anche	
	3	

	dall’effettiva esistenza di patologie a suo carico, atteso che i certificati medici	
	erano comunque stati rilasciati senza una previa visita medica che consentisse	
	di verificare la concreta necessità di giorni di riposo, come affermato dalla	
	sentenza del GUP di Verona n.464 del 19.5.2021, che aveva condannato, con	
	rito abbreviato, il dott. Alfio Lanzafame per gli stessi fatti oggi in contestati al	
	convenuto.	
	Ricorrendo anche gli ulteriori presupposti del nesso eziologico e del dolo,	
	confermato oltre che dai profili intrinsecamente truffaldini dalla condotta,	
	anche dal fatto, rimasto accertato, che il convenuto nel medesimo periodo	
	oggetto di contestazione espletasse attività extra-istituzionale a vantaggio	
	dello stesso studio medico, la Procura regionale riteneva sussistere a carico	
	del convenuto i presupposti della responsabilità erariale, sia per il danno	
	patrimoniale, coincidente con la retribuzione indebitamente lucrata dal	
	medesimo convenuto, sia per il danno all’immagine, da valutarsi secondo i	
	criteri oggettivo, soggettivo e sociale, come elaborati dalla giurisprudenza	
	contabile e dettagliatamente richiamati nel libello introduttivo.	
	III. Con memoria del 19 giugno 2024 si costituiva in giudizio REINA	
	ANTONINO, il quale, a mezzo degli Avv.ti Stefano Sartorato e Alessandro	
	Asaro, chiedeva che, in via preliminare, si disponesse la sospensione del	
	giudizio nell’attesa della formazione del giudicato penale sulla sentenza del	
	18 aprile 2024 del Tribunale Penale di Verona, il cui dispositivo veniva	
	prodotto in allegato alla memoria di costituzione in giudizio, che aveva assolto	
	il convenuto dai reati contestati davanti al Giudice penale e che accertava	
	l’inesistenza della condotta.	
	Nel merito contestava la fondatezza della domanda, avendo il Requirente	
	4	

	fondato le sue tesi su meri riscontri indiziari emersi nel corso delle indagini	
	svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Verona,	
	ed assunti dogmaticamente a prove di colpevolezza circa un fatto di	
	assenteismo in realtà mai verificatosi.	
	In subordine chiedeva venisse utilizzato il potere riduttivo nella misura più	
	ampia possibile e comunque in misura non inferiore al 90%.	
	IV. All’udienza del 10 luglio 2024 il Pubblico Ministero insisteva per	
	l’accoglimento delle conclusioni formulate, mentre l’Avv. Sartorato, allegata	
	la sentenza n.1489/24 del 27.6.2024 del Tribunale Penale di Verona completa	
	delle sue motivazioni, delle quali dava parziale lettura, insisteva nelle	
	deduzioni e conclusioni di cui alla memoria di costituzione in giudizio.	
	DIRITTO	
	1. La richiesta preliminare di sospensione del giudizio - formulata dal	
	convenuto al fine di attendere la definizione del procedimento penale a suo	
	carico con sentenza passata in giudicato - non può essere accolta, considerata	
	l’autonomia esistente tra il giudizio penale ed il giudizio di responsabilità	
	contabile, da valutarsi alla luce delle previsioni dell’art.106, comma 1, del	
	C.G.C.	
	La ridetta previsione processuale, nel prevedere che “ <i>Il giudice ordina la</i>	
	<i>sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia,</i>	
	<i>pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere</i>	
	<i>pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della</i>	
	<i>causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di</i>	
	<i>giudicato</i> ”, consente infatti la sospensione del giudizio nei soli casi di	
	pregiudizialità giuridica - qui evidentemente non ricorrente - come	
	5	

	ampiamente indicato da univoca giurisprudenza (<i>ex plurimis</i> si vedano Corte	
	dei conti, questa Sezione n.12/2024, I Sez. Centrale d’Appello n.64/2022; II	
	Sez. Centrale d’Appello n.56/2022, n.220/2022,).	
	2. Nel merito, la domanda non è fondata per difetto di prova del danno arrecato	
	all’Amministrazione.	
	Alla luce delle considerazioni che seguiranno, si può anzitutto prescindere dal	
	valutare nel dettaglio la coerenza o meno dei fatti giudicati dalle sentenze	
	penali allegate in atti, ancora non definitive (sentenza di condanna del GIP di	
	Verona n.464/2021 a carico di Lanzafame Alfio a seguito di rito abbreviato e	
	sentenza di assoluzione del Tribunale di Verona n.1489/2024 emessa nei	
	confronti dell’odierno convenuto), con quelli descritti nell’atto di citazione,	
	come diversamente sono stati prospettati dalle parti nel corso della	
	discussione.	
	Relativamente alla fattispecie dedotta in giudizio, osserva il Collegio che	
	l’odierna contestazione di danno si fonda, tanto per il danno patrimoniale,	
	quanto per il danno all’immagine, sulle previsioni dell’art. 55 quinquies del	
	d.lgs. n.165/2001.	
	Tale disposizione, nel recepire la volontà del legislatore di reprimere e	
	sanzionare il diffuso fenomeno del c.d. “assenteismo fraudolento”, prevede,	
	nella parte qui rilevante che:	
	“1. <i>Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una</i>	
	<i>pubblica amministrazione che (...) giustifica l'assenza dal servizio mediante</i>	
	<i>una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia</i>	
	<i>è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad</i>	
	<i>euro 1.600.</i>	
	6	

	<i>2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.</i>	
	Atteso che la responsabilità erariale è per definizione una responsabilità fondata sul danno, inteso come nocumento alla finanza pubblica quale perdita economica cagionata al bilancio della pubblica amministrazione (se del caso anche in termini di mancata o di minore entrata), la richiamata previsione normativa non può che essere interpretata nel senso che il solo falso ideologico, ovvero l’attestazione di una malattia in realtà insussistente – che si accompagni o meno anche alla falsità materiale del certificato - sia in grado di determinare il danno erariale e, di conseguenza, nella ricorrenza degli ulteriori presupposti normativi, di poter configurare la relativa responsabilità: solo in quel caso infatti si verifica a danno del bilancio pubblico il pagamento indebito della retribuzione in favore di un dipendente che non ha prestato la propria prestazione lavorativa pur essendo pienamente in condizioni di adempiere al proprio obbligo di servizio, al quale si è invece fraudolentemente sottratto.	
	Diversamente, la responsabilità erariale finirebbe per trasmodare in una responsabilità di carattere meramente formale, cioè traente origine dalla mera violazione di regole procedurali: ciò che accadrebbe, nel caso di specie, laddove alla falsità delle certificazioni mediche fornite dal convenuto alla sua Amministrazione di appartenenza non corrispondesse anche l’effettiva insussistenza della malattia posta a fondamento della sua assenza dal servizio.	

	3. Gli accertamenti compiuti nel corso dell'indagine penale, gli esiti dei	
	relativi procedimenti, acquisiti in atti, e, da ultimo, le stesse motivazioni della	
	sentenza di assoluzione n.1489/2024 allegata nel corso della discussione	
	odierna, corroborate dai riscontri probatori del giudizio penale, non	
	consentono di ritenere provato l'assenteismo fraudolento addebitato al	
	convenuto, ed anzi tendono ad escluderne la sussistenza:	
	a) In primo luogo, si osserva che la stessa sentenza del GIP di Verona	
	n.464/2021 - che ha tra l'altro condannato il dott. Lanzafame anche per diversi	
	fatti di reato non rilevanti ai fini del presente giudizio - oltre che valutare la	
	sola posizione del medico e nell'ambito di un procedimento concluso "allo	
	stato degli atti" quale è il rito abbreviato penale, a ben vedere non esclude (ed	
	anzi ammette espressamente) l'effettiva sussistenza dello stato di malattia del	
	REINA ANTONINO sulla base di accertamenti oggettivi del suo stato di	
	salute: ed infatti la ridetta decisione si limita a prendere in considerazione	
	profili del tutto formali, quale l'utilizzo, ritenuto non consentito, dei timbri del	
	dott. Piacentini (escludendo la rilevanza, a fini penali, della possibile esistenza	
	di una sua autorizzazione all'utilizzo, vedi pag.134 della sentenza) ed	
	osservando che i certificati sarebbero stati rilasciati <i>"senza una previa visita</i>	
	<i>che consentisse di verificare la concreta necessità di giorni di riposo (a fronte</i>	
	<i>di una patologia effettivamente sussistente ma che poteva anche non</i>	
	<i>comportare una costante inabilità lavorativa dovendo accertarsi di volta in</i>	
	<i>volta la compatibilità della malattia con l'esercizio delle mansioni lavorative</i>	
	<i>del dell'interessato in relazione all'evolversi degli effetti della patologia)"</i> .	
	La sentenza giunge invece alla conclusione che lo stato di malattia fosse	
	insussistente o comunque non rilevante solo per via deduttiva ed	
	8	

	esclusivamente sulla base dell'affermazione, che “...REINA, nei giorni	
	<i>precedenti, aveva svolto attività lavorativa presso lo studio dell'imputato ...”.</i>	
	Tuttavia quest'ultima circostanza fattuale viene esclusa nel procedimento a	
	carico dell'odierno convenuto (vedi sentenza Tribunale di Verona	
	n.1489/2024, pagg.35/36) alla luce del quadro probatorio certamente più	
	approfondito emerso nel corso del dibattimento in contraddittorio tra le parti,	
	risultando la presenza del convenuto presso lo studio medico assolutamente	
	saltuaria e comunque limitata nel tempo (circa due ore e solo in alcune	
	giornate e come tale non significativa al fine di poter ritenere accertato lo	
	svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze dello studio medico).	
	b) Posto dunque che sulla base di tali considerazioni rimane quanto meno	
	dubbio un fondamentale elemento argomentativo a supporto dell'odierna	
	azione di danno (attività lavorativa presso privati del Reina), l'iter	
	motivazionale della sentenza n.1489/2024 del Tribunale di Verona di	
	assoluzione del convenuto REINA ANTONINO dal reato di truffa (perché il	
	fatto non costituisce reato) e specialmente dal reato di simulazione di infermità	
	aggravata (perché il fatto non sussiste) porta ad escludere un' altra circostanza	
	determinante ai fini del decidere e cioè l'insussistenza di uno stato di effettiva	
	malattia del convenuto.	
	Il Giudice penale ha, infatti, correttamente ed esaustivamente ricostruito la	
	vicenda di cui è causa ed ha riconosciuto lo stato di infermità, fatto valere nei	
	confronti dell'Amministrazione, dal convenuto pur considerando che il Reina	
	aveva gestito le modalità di attestazione della sua inidoneità al lavoro con	
	grave approssimazione e superficialità nonostante il suo medico di famiglia,	
	dott. Piacentini, avesse autorizzato il dott. Lanzafame, collega dello studio	
	9	

	medico, all'utilizzo, entro certi limiti, del timbro a lui intestato e che, in ogni	
	caso, per regolarizzare le certificazioni rilasciate sarebbe stata sufficiente	
	l'ulteriore attestazione dello stesso dott. Lanzafame di aver rilasciato le	
	certificazioni in vece del predetto medico personale del convenuto (vedi	
	sommario informazioni rese dal dott. Piacentini in data 12.2.2020 ex art.391	
	c.p.p.).	
	Risulta, in ogni caso, evidente che la mancata apposizione, da parte del dott.	
	Lanzafame, del timbro sui certificati non può ritenersi addebitabile al	
	convenuto, non emergendo dal quadro probatorio e dai risconti in atti una	
	qualsivoglia partecipazione del Reina alla irregolarità certificativa e, di contro,	
	non potendosi escludere una mera dimenticanza del medico attribuibile a sua	
	negligenza.	
	c) In ogni caso, il Collegio ritiene dirimente, al fine di escludere l'effettiva	
	sussistenza del danno erariale, la circostanza, già evidenziata e mai posta in	
	discussione, che il convenuto abbia effettivamente sofferto della patologia	
	dichiarata, la quale lo costrinse ad un primo intervento nell'anno 2017 e ad un	
	secondo intervento nel novembre 2018, cioè solo alcuni mesi dopo lo	
	svolgimento dei fatti contestati.	
	Appena prima della redazione del primo dei certificati medici oggi in	
	contestazione da parte del dott. Lanzafame (21 maggio 2018) era stato tra	
	l'altro lo stesso medico di famiglia dott. Piacentini ad accertare lo stato di	
	salute del REINA ANTONINO, assegnandogli 30 giorni di malattia in data 19	
	marzo 2018 e, venuti a scadere questi, dopo un periodo di ferie, a rilasciare un	
	nuovo certificato medico in data 19 maggio 2018. Tale certificato risultava,	
	tuttavia, incompleto e fu quindi sostituito dalla prima delle attestazioni a firma	
	10	

del dott. Lanzafame oggi contestate: la sostituzione del certificato, tuttavia, non ha inficiato, ma, al contrario, confermato, il contenuto della certificazione medica del dott. Piacentini circa lo stato di malattia dell'odierno convenuto da parte del medico di riferimento.

Al contempo non è oggetto di contestazione il fatto che, a seguito della patologia in atto e della prima operazione chirurgica del 2017, il convenuto sia stato ritenuto solo parzialmente idoneo allo svolgimento del servizio operativo, tanto che, con suo stesso disappunto, ne venivano mutate le mansioni lavorative e che proseguiva con le cure mediche (tramite iniezioni) nei mesi successivi all'intervento.

Se a quanto sopra ricordato si aggiunge la considerazione che la patologia in essere (coxartrosi) è di natura certamente degenerativa, e che nel settembre 2018, appena un mese dopo il termine delle condotte oggi in contestazione, ulteriore documentazione medica confermava la necessità della seconda operazione chirurgica, poi eseguita nel novembre 2018 (vedi certificazione dott. Campacci del 25.9.2019, allegato n.35.17, ma anche le deposizioni testimoniali dello stesso dott. Campacci e del dott. Gaspari all'udienza dibattimentale del 21.9.2023 in ordine alla sintomatologia dolorosa della coxartrosi), ne risulta, nel complesso, un quadro indiziario piuttosto univoco circa l'effettiva sussistenza di un suo stato di malattia. Ciò contraddice l'impostazione accusatoria secondo cui il convenuto si sarebbe volontariamente e in maniera truffaldina sottratto ai propri obblighi lavorativi e determina il Collegio ad assolvere il sig. Reina dalla richiesta risarcitoria azionata con il presente giudizio nonostante il maldestro ricorso a certificazioni irregolari e la superficialità della condotta tenuta al riguardo.

	Per quanto motivato, infatti, la violazione di legge contestata dalla Procura	
	rileva esclusivamente sotto il profilo formale della mera incongruità della	
	documentazione sanitaria inviata all'Amministrazione di appartenenza, senza	
	però determinare un danno effettivo a carico all'Amministrazione di	
	appartenenza per la mancata prestazione di attività lavorativa del dipendente.	
	4. Considerata l'infondatezza della domanda, le spese legali per la difesa in	
	giudizio del sig. Reina, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza	
	a termini dell'art.31 del C.G.C., mentre nulla è dovuto per le spese del presente	
	procedimento.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando:	
	- Rigetta la richiesta preliminare di sospensione del giudizio;	
	- Assolve REINA ANTONINO dagli addebiti formulati.	
	- Liquidà in favore del convenuto le spese legali nella misura di euro 1.500,00,	
	oltre, spese generali, IVA e CPA, come per legge da porre a carico	
	dell'Amministrazione di appartenenza.	
	Nulla per le spese di giudizio.	
	Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2024.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	Roberto Angioni	Marta Tonolo
	(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)
	Depositata in Segreteria, il 17/07/2024	
	12	

[illegible]